



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 343 DEL 17/05/2016

RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA N. 112/2016 DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI STEFANIA & C. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- la Società Stemy S.a.s. Di Scrocchi e C ha promosso, un procedimento avanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna con ricorso , notificato in data 16/02/2016 (prot. 5924), per l'annullamento previa sospensiva:
 - della determina dirigenziale n. 14/2015 avente per oggetto il procedimento per la demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive realizzate nell'Hotel Vienna di Cattolica;
 - della determina dirigenziale del dirigente Sue n. 875/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di demolizione;
 - della comunicazione di avvio lavori di demolizione coattiva delle opere edilizie abusive in data 3/2/2016;
 - che il T.A.R. , con ordinanza nr. 112/2016, ha respinto la domanda incidentale di sospensione e condannato la parte ricorrente alle spese della fase cautelare;
 - che per la riforma di tale ordinanza la Società Stemy S.a.s ha presentato in data 13/04/2016 ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato;
 - che il Consiglio di Stato sez. VI, con il decreto monocratico pubblicato il 18/04/2016, ha sospeso l'esecuzione della demolizione di cui alla determina dirigenziale n. 214 del 31/03/2015 e n. 875 del 10/12/2015 fissando l'udienza di discussione per il giorno 23/06/2016;

DATO ATTO che questo Comune non ha istituito l'ufficio legale interno;

VISTA la nota dell'Avv. Silvio Campana del 19/04/2016;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinatore per la difesa giudiziale davanti al Consiglio di Stato, anche in fase cautelare, nel citato procedimento al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che è stato chiesto direttamente un preventivo di spesa dell'incarico di patrocinio legale del procedimento oggetto della presente delibera all'Avv. Silvio Campana con studio in Riccione, che , in quanto già legale patrocinatore dei procedimenti giudiziari promossi avanti al T.A.R. Emilia Romagna dalla società ricorrente ha maturato un'approfondita conoscenza della materia oggetto del ricorso;

RILEVATO che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura concorsuale di stampo selettivo non congrua con la struttura della

fattispecie contrattuale qualificata dalla non predefinibilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);

- l'art. 46 c. 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;

RILEVATO inoltre che, l'avvocato Silvio Campana con Studio Riccione in via dei Mille n. 3 Rimini si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 16412/2016 allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Silvio Campana con Studio in Riccione in Via dei Mille n. 3 ;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

RILEVATO che la Giunta comunale ha autorizzato l'incarico citato con propria delibera n. 71/2016;

DATO ATTO inoltre che gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa allegato A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio

legale , relativo alla difesa giudiziale dell'Ente avanti al Consiglio di Stato, anche in fase cautelare nel procedimento citato in narrativa, all'Avv. Silvio Campana con studio in Riccione Via dei Mille n. 3, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

- 2) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 2.537,60 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – codi Siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;
- 4) di dare atto che la presente determina costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs 267/2000 e ss.mm;
- 5) di trasmettere una copia della presente ai legali incaricati che la sottoscriveranno per accettazione delle condizioni riportate;

di individuare nel sig. Marco Nanni – Ufficio contenzioso e affari legali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/05/2016

Firmato
MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMPANA
Avv. Silvio Campana – Patrocinante in Cassazione
Avv. Nicola Campana - Avv. Massimo Campana
Via Dei Mille n. 3 – Palazzo Salvatori
47838 – Riccione (RN)
Tel. 0541-693353 Fax 0541-695701

PREVENTIVO DI SPESA

Spett.le

Comune di Cattolica

Piazza Roosevelt

47841 Cattolica

PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Oggetto: Preventivo di spesa per la difesa giudiziale davanti al Consiglio di Stato avverso il ricorso in appello proposto dalle soc. Stemy sas e Vienna Mare Sas per la riforma dell'ordinanza cautelare RG 112/16 emessa dal Tar di Bologna nel giudizio Rg 114/16.

Con la presente ai sensi del DM 55/2014 , si preventivano gli onorari professionali a vostro carico quale compenso per l'attività, che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati fornitimi e per l'incarico che l'Ente intende affidarmi, secondo i valori minimi della tariffa professionale vigente. Si precisa che, l'attività consisterà nella redazione della comparsa conclusionale.

Valore della causa: indeterminabile.

Tariffe minime indicate con l'ulteriore riduzione di cui all'art. 4 comma 4 Dm 44/2014.

a) quanto ad euro ////////// per l'assistenza stragiudiziale, svolta fino ad oggi, tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010, il tutto oltre anticipazioni debitamente documentate, oltre al contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA;

b) quanto ad € 1.000.00 per la fase di studio della controversia. così come meglio specificata nel DM 55/2014;

c) quanto ad € 500.00 , per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata nel DM 55/2014;

d) quanto ad ////////// per la fase istruttoria, così come meglio specificata nel DM 55/2014;

e) quanto ad ////////// per la fase decisoria, così come meglio specificata nel DM 55/2014;

E
Comune di Cattolica
Comune di Cattolica
Protocollo N.0016412/2016 del 03/05/2016

f) Spese dovute allo Stato: esenti.

g) spese di domiciliazione Avv. Simona Barberio: € 500.00

E così complessivamente € 2.000.00 oltre Cpa ed Iva per un totale di € 2.537.60 a dedurre ritenuta d'acconto: tot. finale € 2.137,60.

Il saldo dell'onorario concordato, avverrà al termine del giudizio. In caso di vittoria della procedura e di eventuale condanna alle spese dell'avversario, queste saranno a carico della parte soccombente. Come da convenzione vigente presso il Comune di Cattolica per gli affari legali, verrà richiesto un anticipo del 10% sugli onorari indicati nel preventivo, oltre alle spese di domiciliazione, come sopra indicato.

Ogni altra spesa (spese di giustizia, ossia contributo unificato, marche da bollo, diritti per copie autentiche, spese di notifica, eventuali spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) saranno a vostro carico, se dovute.

Lo Studio ritiene inoltre di non applicare la maggiorazione del 15% sul compenso dovuto, per spese generali di organizzazione e gestione dello studio, previsto dalle tariffe vigenti di cui al DM 55/14.

Si dichiara infine di non versare in situazione di incompatibilità in relazione all'art. 37 del codice di deontologia forense.

Riccione (Rn) 03.05.2016

Avv. Silvio Campana

